Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 23 settembre — Numero 224

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1256 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il D. L. 15 giugno 1919, n. 1104, emanato in applicato dell'art. 5 - 2° e 3° comma del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, che modificava il predetto art. 5 del citato D. L. 14 settembre 1918, n. 1311;

Veduto il D. L. 24 aprile 1919, n. 853;

Veduto l'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, per la parte riguardante la misura delle indennità e diarie da corrispondersi ai membri delle Commissioni esaminatrici ivi indicate sono sostituite le norme seguenti.

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici per gli esami nelle scuole elementari, quando debbano recarsi fuori della loro abituale residenza, spettano le indennità di soggiorno e chilometriche nella misura sotto indicata:

a) un terzo dell'indennità normali (e cioè dell'indennità stabilite dagli articoli 3 e 4 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del R. D. L. 20 febbraio 1921, n. 221, con esclusione però degli aumenti previsti dall'art. 4 di quest'ultimo R. D. e con l'ulteriore riduzione della indennità di soggiorno stabilita dal 1° comma dell'articolo 5 del citato D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, nel caso che i funzionari ritornino in residenza nella stessa giornata) quando le località ove si recano in missione siano distanti oltre tre chilometri e fino a cinque dall'abitato della loro residenza;

b) metà dell'indennità normali, quando le località siano distanti oltre i cinque chilometri oppure non esistano, per recarvisi, mezzi a trazione meccanica e via carrozzabile, sempre che in quest'ultimo caso la distanza superi i tre chilometri.

Art. 2.

Agli insegnanti di scuole medie chiamati a far parte delle Commissioni di licenza di cui alla lettera *c*) dell'art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, spettano, nella loro residenza ufficiale, due terzi della diaria che ad essi sarebbe asse-

gnata per il caso previsto dalla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore a principiare dall'anno scolastico 1921-922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 31 agosto 1922	al 10 settembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	942.546.000	942.578.000
Portafoglio su piazze italiane	4.486.289.000	4.448.050.000
Anticipazioni	2.604.475.000	2.480.938.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	743.603.000	748.096.000
Circolazione	13.738.169.000	13.779.385.000
Debiti a vista	833.986.000	774.613.000
Depositi in C/C fruttifero	1.009.566.000	1.017.488.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.62 0/0	20.73 0/0

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Burgio Domenico, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1921.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 14 luglio 1922:

Battaglieri cav. Pietro, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° settembre 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Arbib cav. Emilio, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1922.

Con R. decreto del 2 luglio 1922

Neri cav. Alberto, tenente colonnello in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio dal 2 giugno 1921.

Maggiori.

Con Regi decreti del 2 ottobre 1921 e 4 maggio 1922:

Musso cav. Mario, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 30 novembre 1921.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Garzi cav. Aristide, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 18 febbraio 1922.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922.

Risso cav. Ettore, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° agosto 1922.

Primi capitani.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Carraresi Gino, primo capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 7 dicembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Castelli Paolo Emilio, già capitano, il decreto 25 settembre 1921 relativo alla accettazione della sua rinunzia al grado, è rettificato nel senso che questa decorra dal 1° novembre anzichè dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Rovere Giorgio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 luglio 1922.

Con R. decreto del 2 giugno 1922:

Contaluppi Gaetano, capitano in aspettativa per riduzione quadri richiamato in servizio dal 10 giugno 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

Mazzeo Giuseppe, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dall'11 agosto 1920.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Tozzi Alberto, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 14 novembre 1921.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Tantillo Lorenzo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° agosto 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Brunelli Ermanno, tenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente con anzianità assoluta 1° gennaio 1918 e con riserva di anzianità relativa.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Colonnelli.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Maccia Giovanni, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 24 dicembre 1920.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Pucci Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 3 dicembre 1917.

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922

Falzacappa Augusto, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° agosto 1922.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Marina Guglielmo, capitano, collocato in aspettativa dal 29 maggio 1922 per sospensione dall'impiego.

Tenenti

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Caccavo Vitantonio, tenente, collocato in aspettativa dal 5 settembre 1919 per sospensione dall'impiego.

Arma del genio.

Colonnelli

Con R. decreto dell'11 maggio 1922:

Bianchi cav. Baldassarre, colonnello, collocato a disposizione del Ministero delle colonie, dal 10 maggio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Mendolia Donato, capitano in aspettativa dal 16 novembre 1921 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 maggio 1922.

Tenenti.

Martelli Sabato, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Corpo sanitario militare.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Cafaro cav. Nicola, tenente colonnello medico in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1921, e collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 31 dicembre 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

De Albentiis cav. Guido, maggiore medico in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per motivi speciali, dal 1° agosto 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Calais dott. Giovanni, capitano medico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 4 gennaio 1922.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Marino Pasquale, capitano medico, collocato in aspettativa per motivi speciali, dal 16 luglio 1922.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Capitani

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

Caffaratti Aristide, capitano amministrazione, collocato a riposo dal 16 gennaio 1920 per infermità non provenienti da cause di servizio.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 10 luglio 1922:

Cerquetti cav. Adriano, tenente colonnello veterinario, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° agosto 1921.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Regio Istituto industriale di Reggio Calabria sono aperti i seguenti concorsi per titoli e per esami ai posti seguenti:

1° capofficina tornitore;

2° capofficina elettricista.

Lo stipendio è di L. 5000 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 600 ciascuno raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo L. 9200.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale.*

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnamento.

e) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa;

Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

f) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b), c)* e *d),* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio e i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto industriale di Reggio Calabria è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo.

Lo stipendio è di L. 3000 oltre oltre gli assegni fissati dal R. decreto 3 aprile 1921, n. 591, e l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno e quattro aumenti triennali di L. 300 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 6000.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di licenza di Istituto tecnico (sezione ragioneria), di Istituto commerciale di 3° grado e scuola normale;

f) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le pubblicazioni manoscritte o in bozze di stampa.

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente aut[illegible]

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato clas[illegible]mo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del prim[illegible]sivi classificati seguendo sempre l'ordine della grad[illegible]

L'accettazione e la rinuncia devono risult[illegible]osita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.